



LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. 02/21722563

Sito web: www.crlombardia.it | PEC: crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Telegram: [@Indlombardia](https://t.me/Indlombardia) | Facebook: [FIGC LND Lombardia](https://www.facebook.com/FIGC.LND.Lombardia) | Instagram: [@Ind_Lombardia](https://www.instagram.com/Ind_Lombardia) | X: [@LNDLombardia](https://twitter.com/LNDLombardia)

Ufficio Competizioni

Tel. 02/21722.202-204 | Mail: competizioni.lombardia@lnd.it

Ufficio Tesseramento

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: tesseramento.lombardia@lnd.it
PEC: tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Ufficio Anagrafe Federale

Tel. 02/21722.207-208 | Mail: anagrafe.lombardia@lnd.it

Giudice Sportivo Territoriale Regionale

PEC: giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d' Appello Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Tribunale Federale Territoriale

PEC: cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 5 del 23/07/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	3
Circolare n.1 AIA – Stagione Sportiva 2026/2027	3
FIGC Settore Tecnico: Tesseramento ed obbligatorietà tecnici	3
2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	4
2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.	4
2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.	4
3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	5
3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO	5
3.1.1. DIRITTI DI SEGRETERIA GARE AMICHEVOLI	5
3.1.2 RIUNIONE SOCIETÀ – CAMPIONATO JUNIORES U19 FEMMINILE	5

3.2 SEGRETERIA	6
3.2.1 VALORE BASE.....	6
3.2.2 SOCIETÀ INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027	6
3.2.3 MUTAMENTO DENOMINAZIONE	6
3.2.4 FUSIONI APPROVATE	6
3.2.5 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE	7
3.2.6 TRASFERIMENTO TITOLO SPORTIVO.....	7
3.2.7 ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA	7
3.2.7 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27	9
PRIMA CATEGORIA	9
SECONDA CATEGORIA	9
JUNIORES UNDER 19 REGIONALE.....	11
3.2.8 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	11
 4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.	12
 4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.	12
4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27	12
Allievi Regionali Under17 Elite.....	12
Allievi Regionali Under17	12
Allievi Regionali Under16.....	13
Giovanissimi Regionali Under15.....	13
Giovanissimi Regionali Under14.....	14
4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.	14
4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI	14
 5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA	15
 6. CALCIO FEMMINILE.....	15
 6.1 SEGRETERIA	15
6.1.1 RIUNIONE SOCIETÀ – CAMPIONATO JUNIORES U19 FEMMINILE	15
6.1.2 RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE.....	15
6.1.3 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – MODALITÀ DI RICHIESTA	15
6.1.4 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27	16
ECCELLENZA FEMMINILE	16
PROMOZIONE FEMMINILE	16
6.1.5 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.....	16
6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	16
 7. CALCIO A CINQUE	17
 7.1 SEGRETERIA	17
7.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27	17
Serie c2	17
7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA	17
 8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	18

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	18
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA	18
9. PROCURA FEDERALE	23
10. RETTIFICHE	24
11. LEGENDA	24
LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA	24

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

CIRCOLARE N.1 AIA – STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

In allegato al presente Comunicato, si pubblica la **Circolare Nr.1 AIA** contenente le modifiche alle Regole del Gioco del Calcio relative alla Stagione Sportiva 2026/2027, pervenuta per il tramite della Segreteria Generale della FIGC

FIGC SETTORE TECNICO: TESSERAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ TECNICI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano il **Comunicato Ufficiale n. 7** del 22/07/2026 del Settore Tecnico della F.I.G.C. e i relativi allegati, concernenti il tesseramento e l'obbligatorietà dei tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027.

2. COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Di seguito si pubblicano:

- C.U. 40** [Delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 15/A FIGC inerente la delibera del valore base per la determinazione del premio di formazione tecnica per la stagione sportiva 2026/2027.
- C.U. 41** [Beach Soccer](#)
Ripresa dei Comunicati Ufficiali Nr. 45, 46, 47, 48 e 49 del Beach Soccer LND, relativi allo svolgimento della 3° tappa del Campionato di Serie A Poule Promozione e dei Playoff Under 20 di Beach Soccer 2026, competizioni tenutesi a Anzio, dal 16 al 20 Luglio 2026.
- C.U. 42** [Beach Soccer](#)
Ripresa del Comunicati Ufficiali Nr. 50 del Dipartimento Beach Soccer LND, relativo Campionato Serie B.
- C.U. 43** [Esito candidature componente Consiglio Direttivo Divisione Serie A Femm. Prof.](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 16/A della F.I.G.C., inerente l'esito delle candidature per l'elezione di un Componente del Consiglio Direttivo della Divisione Serie A Femminile Professionistica.
- C.U. 44** [Revoca affiliazione Società US Corticella SSD srl](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 17/A della F.I.G.C., inerente la revoca dell'affiliazione alla Società US Corticella SSD S.r.l.
- C.U. 45** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 41/AA al Nr. 45/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia.
- C.U. 46** [Modifica lettera c\) del punto 3 del CU N. 242/A del 27 maggio 2026](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 18/A della F.I.G.C., inerente la modifica della lettera c) del punto 3 del Comunicato Ufficiale Nr. 242/A del 27 maggio 2026
- C.U. 47** [Modelli tipo fideiussioni Società Serie A Femminile](#)
Ripresa del Comunicato Ufficiale Nr. 19/A della F.I.G.C., inerente i modelli tipo delle fideiussioni a prima richiesta, che dovranno essere utilizzati dalle società di Serie A Femminile ai fini di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale Nr. 242/a del 27 maggio 2026, modificato da Comunicato Ufficiale Nr. 18/A del 22 luglio 2026.
- C.U. 48** [Provvedimenti della Procura Federale](#)
Ripresa dei C.U. FIGC dal Nr. 46/AA al Nr. 49/AA. In calce al presente Comunicato Ufficiale viene testualmente riportato quanto di interesse regionale in riferimento a tesserati o affiliate inquadrati sul territorio del C.R. Lombardia (non risultano provvedimenti riguardanti le Società affiliate al Comitato Regionale Lombardia).

2.2 CIRCOLARI UFFICIALI L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

3.1 NOTIZIE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. DIRITTI DI SEGRETERIA GARE AMICHEVOLI

A decorrere dalla Stagione Sportiva 2026/2027, per le gare amichevoli dell'Attività di Base S.G.S. sarà dovuto, a titolo di Diritto di Segreteria, un importo forfettario annuale pari a € 1.000,00 per ciascuna Società professionistica, indipendentemente dal numero di gare amichevoli disputate nel corso della stagione sportiva. L'importo sarà addebitato in conto Società in due rate di pari importo, di € 500,00 ciascuna, con scadenza rispettivamente al 31 luglio 2026 e al 15 dicembre 2026.

Per le gare amichevoli dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico richieste dalle Società professionistiche, i diritti di segreteria sono determinati in € 30,00 per ciascuna gara amichevole.

Per le gare amichevoli dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico richieste dalle Società dilettantistiche, comprese le Società inquadrate nel Dipartimento Interregionale L.N.D., i Diritti di Segreteria sono determinati in € 10,00 per ciascuna gara amichevole.

Si informano le Società che è in fase di sviluppo il portale dedicato.

3.1.2 RIUNIONE SOCIETÀ – CAMPIONATO JUNIORES U19 FEMMINILE



Si comunica che **mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 19.00**, si terrà, in modalità online, una riunione riservata alle Società iscritte al **Campionato Juniores Femminile**.

Le Società potranno partecipare alla riunione collegandosi al seguente link:

<https://us06web.zoom.us/j/86749358387?pwd=UuJoekZJcsAsNxA242qZ44gLxzvnU4.1>

Ordine del giorno:

- Costituzione dei gironi per la stagione sportiva 2026/2027.

3.2 SEGRETERIA

3.2.1 VALORE BASE

La FIGC con Comunicato Ufficiale Nr. 15/A del 16 luglio 2026 ha determinato il "valore base" ai sensi dell'art. 99, comma 1, delle NOIF, in **127,00 Euro** per la stagione 2026/27.

Tale parametro è da utilizzarsi a seguito del primo tesseramento dilettanti con vincolo biennale o della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, per corrispondere il Premio di Formazione Tecnica alle Società Formatrici, da ripartirsi secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

3.2.2 SOCIETA' INATTIVE STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Le seguenti Società, con comunicazione inviata al Comitato Regionale Lombardia L.N.D., hanno dichiarato la propria totale inattività per la Stagione Sportiva 2026/2027:

- A.P.D. CARPIGNANESE (matricola 941073)
- A.S.D. FARESE 1921 (matricola 954807)
- A.S.D. VILLA D OGNA (matricola 675103)

Le stesse, pertanto, vengono dichiarate inattive per la Stagione Sportiva 2026/2027 con ogni conseguenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 N.O.I.F.

3.2.3 MUTAMENTO DENOMINAZIONE

Si comunica l'approvazione della seguente pratica di cambio denominazione:

Matricola	Denominazione sociale precedente	Nuova denominazione sociale
62179	FBC.D. VAREDO	ASD FBC AURORA VAREDO
62922	A.C. LISSONE	LISSONE CALCIO S.S.D. A R.L.

3.2.4 FUSIONI APPROVATE

Si comunica l'approvazione delle seguenti fusioni:

Società **SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985** sorta dalla fusione tra le società:
(matricola 965312),

- CEDRATESE CALCIO 1985 (matricola 202574)
- ACADEMY UBOLDO (matricola 947040)

3.2.5 DIRITTI SPORTIVI DERIVANTI DA FUSIONE

Si riportano i diritti sportivi delle Società derivanti da Fusioni per i Campionati di Competenza del C.R. Lombardia, che comportano modifiche nei relativi organici:

Società **SSDARL CEDRATESE CALCIO 1985**
(matricola 965312),

- Prima Categoria
- Regionale Juniores U19
- Allievi Regionali Under 17
- Allievi Regionali Under 16
- Giovanissimi Regionali Under 15
- Giovanissimi Regionali Under 14

3.2.6 TRASFERIMENTO TITOLO SPORTIVO

Il Comitato Regionale Lombardia LND rende noto che, con deliberazione del Presidente Federale, comunicata dalla Segreteria Generale FIGC, è stata accolta ai sensi dell'art. 52 c. 4 NOIF l'istanza di trasferimento del titolo sportivo e dell'anzianità di affiliazione da CUS BICOCCA SRL SSD (matricola 949559) in favore della **C.U.S. UNIMIB A.S.D.** (matricola 965272).

La determinazione è stata assunta in via straordinaria ed eccezionale al fine di preservare la continuità dell'attività sportiva e del progetto universitario.

3.2.7 ESCLUSIONI SOCIETÀ A SEGUITO DI MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Il Comitato Regionale Lombardia L.N.D.,

- lette le disposizioni con Comunicato Ufficiale n. 1 del 02.07.2026 relativamente ai termini di iscrizione alle competizioni organizzate dal Comitato per la Stagione 2026/2027;
- considerato che il termine di iscrizione al Campionato di Eccellenza femminile, Stagione 2026/2027, è stato fissato al giorno 17.07.2026;
- considerato che il termine di iscrizione ai Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria e Juniores Under 19 Regionale è stato fissato al giorno 22.07.2026;
- considerato che il termine di iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie C/2 è stato fissato al giorno 22.07.2026;
- considerato che il giorno 22.07.2026 è il termine di iscrizione ai Campionati Regionali di Settore Giovanile Maschile a 11 organizzati dal Comitato Regionale Lombardia;
- preso atto che entro i predetti termini le domande di iscrizione al campionato di competenza dovevano essere necessariamente confermate dalla Società, a pena di decadenza, facendo fede in questo senso la data di deposito della suddetta domanda stessa, resa definitiva e con sottoscrizione;

- verificato che, alle date suddette:

- la Società **A.S.D. AZALEE SOLBIATESE 1911** (matr. 500170), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Eccellenza Femminile, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione.
- le Società: **A.S.D. NUOVA USMATE** (matr. 930051), **C.S.O. OFFANENGO A.S.D.** (matr. 676075), **POL. ORATORIANA SAN LUIGI ASD** (matr. 947272), non hanno provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Prima Categoria, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione.
- le Società: **ACCADEMIA PBC GERA DADDA** (matr. 962958), **ACCADEMIA SPORTIMAGNA** (matr. 953846), **CALCENSE** (matr. 8490), **JUNIOR PRO MORTARA** (matr. 949508), **MALNATESE CALCIO** (matr. 951388) non hanno provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Seconda Categoria, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione:
- la Società **A.S.D. GRENTARCADIA** (matr. 954851), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Juniors Under 19 Regionale, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione
- la Società **A.S.D. FANFULLA** (matr. 945196), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Allievi Under 17 Regionale, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione
- la Società **A.S.D. ACADEMY MONTORFANO ROVATO** (matr. 943419), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Allievi Under 16 Regionale, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione
- la Società **A.S.D. FANFULLA** (matr. 945196), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Giovanissimi Under 15 Regionale, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione
- la Società **A.S.D. FANFULLA** (matr. 945196), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Giovanissimi Under 14 Regionale, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione
- verificato che la Società **A.S.D. COMUN NUOVO** (matr. 676206), non ha provveduto al deposito della domanda di iscrizione al campionato di Calcio a5 Serie C/2, non ottemperando agli adempimenti previsti per l'iscrizione;
- verificato che **ASD GSO CASTELLO CITTA DI CANTU** (matr. 918791) ha depositato comunicazione di rinuncia alla partecipazione al campionato di Eccellenza femminile;
- verificato che le Società **U.C. ARDOR A.S.D.** (matr. 2940) e **ASR OLYMPIC MORBEGNO** (matr. 947762), hanno depositato comunicazione di rinuncia alla partecipazione al campionato di Giovanissimi Regionali Under 14;

stabilisce

il Completamento degli organici come riportato da successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 110 NOIF il C.R. Lombardia provvederà allo svincolo dei calciatori in organico delle Società non iscritte, ove ne ricorrano i presupposti.

3.2.7 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

PRIMA CATEGORIA

Società uscenti a seguito fusione approvata (C.U. 6/ C.R. Emilia Romagna del 17.7.26)

- 1) 953732 ASD SUZZARA SPORT CLUB

Società uscenti per mancata iscrizione

- 1) 930051 A.S.D. NUOVA USMATE
2) 676075 C.S.O. OFFANENGO A.S.D.
3) 947272 POL. ORATORIANA SAN LUIGI ASD

Società uscenti a seguito rinuncia

- 1) 934112 A.S.D. A.C. PAITONE 2011

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 77924 A.S.D. BELLUSCO 1947
2) 76410 POLISPORTIVA BERBENNO ASD
3) 78987 A.S.D. PASSIRANO CAMIGNONE
4) 947029 A.S.D. REAL MILANO
5) 933827 A.S.D. PALAZZO PIGNANO

SECONDA CATEGORIA

Società uscenti per inattività

- 1) 941073 A.P.D. CARPIGNANESE
2) 954807 A.S.D. FARESE 1921
3) 675103 A.S.D. VILLA D OGNA

Società uscenti a seguito rinuncia

- 1) 78993 SAN MARTINO G.S. A.S.D.

Società uscenti per mancata iscrizione

- | | | | |
|----|--------|--------|--------------------------|
| 1) | 962958 | | ACCADEMIA PBC GERA DADDA |
| 2) | 953846 | A.S.D. | ACCADEMIA SPORTIMAGNA |
| 3) | 8490 | U.S.D. | CALCENSE |
| 4) | 951388 | A.S.D. | MALNATESE CALCIO |
| 5) | 949508 | U.S.D. | JUNIOR PRO MORTARA |

Società uscente per ripescaggio a categoria superiore

- | | | | |
|----|--------|--------|---------------------------|
| 1) | 77924 | A.S.D. | BELLUSCO 1947 |
| 2) | 76410 | | POLISPORTIVA BERBENNO ASD |
| 3) | 78987 | A.S.D. | PASSIRANO CAMIGNONE |
| 4) | 947029 | A.S.D. | REAL MILANO |
| 5) | 933827 | A.S.D. | PALAZZO PIGNANO |

Società uscenti per 52 c. 4 NOIF

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1) | 949559 | | CUS BICOCCA SRL SSD |
|----|--------|--|---------------------|

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- | | | | |
|-----|--------|--------|-------------------------|
| 1) | 930008 | A.S.D. | POLISPORTIVA POZZOLENGO |
| 2) | 962857 | | PANA CALCIO A.S.D. |
| 3) | 951452 | A.S.D. | PONTE TRESA |
| 4) | 963096 | ASD | ROBUR RUGINELLO 1948 |
| 5) | 964428 | | FC VOGHE CALCIO ASD |
| 6) | 953049 | A.S.D. | CASCINA MAMETE ASD |
| 7) | 5120 | A.S.D. | AZZURRA MOZZATE |
| 8) | 963168 | | ARTEMIDE FOOTBALL CLUB |
| 9) | 205622 | POL. | NUOVA LODI |
| 10) | 964126 | | SAN PIETRO ASD |
| 11) | 962988 | | ASD NEW TEAM 24 |
| 12) | 200763 | A.S.D. | LIBERTAS SAN BARTOLOMEO |
| 13) | 962127 | | TRIAL ROZZANO A.S.D. |
| 14) | 962836 | | ASD CASTELGERUNDO |

Società ammessa per 52 c. 4 NOIF

- 1) 965272 C.U.S. UNIMIB A.S.D.

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

Società uscenti per mancata iscrizione

- 1) 954851 A.S.D. GRENTARCADIA

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 949207 A.S.D. CONCESIO CALCIO

3.2.8 CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano le seguenti convocazioni:

- Rappresentativa **U17**: Amichevoli Nazionali CP Italia – Venerdì 24 e Sabato 25 luglio '26

4. COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO DEL C.R.L.

4.1 ATTIVITÀ S.G.S. DI COMPETENZA L.N.D.

4.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

ALLIEVI REGIONALI UNDER17 ELITE

Società uscenti per rinuncia

- 1) 940952 A.S.D. ACCADEMIA VARESINA

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 33480 G.S. VILLA S.S.D.R.L.

ALLIEVI REGIONALI UNDER17

Società uscenti per ripescaggio a completamento organico superiore

- 1) 33480 G.S. VILLA S.S.D.R.L.

Società uscenti per mancata iscrizione

- 1) 945196 A.S.D. FANFULLA

Società uscenti per rinuncia

- 1) 2810 GS ARCONATESE 1926 SSDARL
2) 676202 A.S. MASSERONI MARCHESE SRL

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 940690 A.S.D. FRANCE SPORT
2) 71068 G.S. CASTANESE A.S.D.
3) 65244 A.S.D. POLISPORTIVA DI NOVA
4) 945156 A.S.D. AURORA SERIATE 1967

ALLIEVI REGIONALI UNDER16

Società uscenti per rinuncia

- 1) 949216 SSDARL CARPENEDOLO BSV GARDA
- 2) 676202 A.S. MASSERONI MARCHESE SRL

Società uscenti per mancata iscrizione

- 1) 943419 A.S.D. ACADEMY MONTORFANO ROVATO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 951828 A.S.D. POLISPORTIVA VOGHERESE
- 2) 70228 A.S.D. ESPERIA CALCIO
- 3) 938095 CERNUSCO F.C. A.S.D.

N.B. La Società SPORTING CLUB SSDARL (matr. 920504) non risulta ammessa al ripescaggio, essendo esclusa dalla graduatoria a seguito della fusione e della conseguente attribuzione dei diritti sportivi alla Soc. FC SPORTING CASTELLANA SSDAR (matr. 965159), così come riportato nel Comunicato Ufficiale Nr. 4 del 16.07.2026.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER15

Società uscenti per rinuncia

- 1) 676202 A.S. MASSERONI MARCHESE SRL

Società uscenti per mancata iscrizione

- 1) 945196 A.S.D. FANFULLA

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 35140 GAVARDO A.C. A.S.D.
- 2) 62185 S.S. BAGGIO SECONDO

Società uscenti per rinuncia

- | | | | |
|----|--------|------|------------------------|
| 1) | 676202 | A.S. | MASSERONI MARCHESE SRL |
| 2) | 2970 | U.C. | ARDOR A.S.D. |
| 3) | 947762 | ASR | OLYMPIC MORBEGNO |

Società uscenti per mancata iscrizione

- | | | | |
|----|--------|--------|----------|
| 1) | 945196 | A.S.D. | FANFULLA |
|----|--------|--------|----------|

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- | | | | |
|----|--------|--------|--------------------------|
| 1) | 930652 | F.B.C. | CASTEGGIO 18 98 A.S.D. |
| 2) | 13010 | POL. | CIRCOLO GIOVANILE BRESSO |
| 3) | 675110 | A.S.D. | UNION VILLA CASSANO |
| 4) | 962855 | | SEMPIONE HALF 1919 SSDSR |

4.2 ATTIVITÀ DI COMPETENZA S.G.S.

4.2.1 PUBBLICAZIONE COMUNICATI UFFICIALI

CU N.2 FIGC-SGS - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI BASE 2026-2027

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 2, Regolamentazione Attività di Base 2026-2027, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n2-figc-sgs-regolamentazione-attivita-di-base-2026-2027-oj1jwr62>

CU N.3 FIGC-SGS - REGOLAMENTAZIONE ATTIVITÀ DI BASE CALCIO A 5 2026-2027

È stato pubblicato il comunicato ufficiale numero 3, Regolamentazione Attività di Base Calcio a 5 per la stagione sportiva 2026-2027, scaricabile con i relativi allegati al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/norme/comunicati/cu-n3-figc-sgs-regolamentazione-attivita-di-base-calcio-a-5-2026-2027-v7hwvt6e>

5. NOTIZIE SU ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione.

6. CALCIO FEMMINILE

6.1 SEGRETERIA

6.1.1 RIUNIONE SOCIETÀ – CAMPIONATO JUNIORES U19 FEMMINILE



Si comunica che **mercoledì 29 luglio 2026, alle ore 19.00**, si terrà, in modalità online, una riunione riservata alle Società iscritte al **Campionato Juniores Femminile**.

Le Società potranno partecipare alla riunione collegandosi al seguente link:

<https://us06web.zoom.us/j/86749358387?pwd=UuJoekZJcsAsNxAT242qZ44gLxzvnU4.1>

Ordine del giorno:

- costituzione dei gironi per la stagione sportiva 2026/2027.

6.1.2 RIAPERTURA TERMINI ISCRIZIONE



Il Comitato Regionale, preso atto delle istanze pervenute da parte delle Società, comunica la **riapertura straordinaria dei termini di iscrizione al Campionato Juniores Under 19 Femminile** (sigla DJ) per la **sola giornata di venerdì 24 luglio 2026**.

Le Società che non avessero ancora provveduto potranno perfezionare l'iscrizione secondo le modalità già indicate nelle precedenti comunicazioni ufficiali, esclusivamente entro la suddetta data.

6.1.3 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2026/27 – MODALITÀ DI RICHIESTA

Come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico dell'13 luglio 2026, le Società che intendano richiedere una deroga per consentire alle giovani calciatrici, impegnate in attività miste (con la partecipazione sia di bambini che di bambine), di partecipare alla fascia d'età inferiore rispetto a quella di appartenenza, dovranno attenersi alla seguente procedura:

- Inviare la documentazione prevista, [Allegato n. 9 del C.U. n. 1/SGS dell'13.07.2026](#), esclusivamente all'indirizzo e-mail femminile.lombardia@lnd.it;
- L'invio dovrà avvenire **successivamente all'approvazione della pratica di tesseramento**.

Il Comitato Regionale provvederà a comunicare l'esito delle richieste tramite apposito provvedimento. **Le deroghe saranno considerate valide solo dopo la loro pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.**

6.1.4 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

ECCELLENZA FEMMINILE

Società uscente per rinuncia

- 1) 918791 ASDGSO CASTELLO CITTA DI CANTU

Società uscente per mancata iscrizione

- 1) 500170 A.S.D. AZALEE SOLBIATESE 1911

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 954944 SSD TEAMSPORT SRL

PROMOZIONE FEMMINILE

Società uscenti per 52 c. 4 NOIF

- 1) 949559 CUS BICOCCA SRL SSD

6.1.5 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 Luglio 2026, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria:

Categoria	Denominazione Societaria	Cognome	Nome	Dt. Nascita
Under 14 (nati nel 2013)	UNION CALCIO BASSO PAVESE	MAGRI	MATILDE	22/03/2012
Esordienti 2° Anno (nati nel 2014)	ASD ZOGESE	SONZOGNI	ALICE	11/09/2013
Pulcini 2° Anno (nati nel 2016)	UNION ALTA VALLE SERIANA	GIUDICI	NOEMI	13/10/2015

6.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

7. CALCIO A CINQUE

7.1 SEGRETERIA

7.1.1 COMPLETAMENTO ORGANICI PER STAGIONE SPORTIVA 2026/27

Si rendono note le seguenti variazioni agli organici pubblicati mediante Comunicato Ufficiale Nr. 125 del 16 Giugno 2026 a seguito di richieste di inattività, declassamento, rinuncia e fusioni, nonché al completamento degli stessi secondo il format campionati pubblicato, attingendo dalle varie domande di ripescaggio secondo le graduatorie di merito delle categorie interessate.

SERIE C2

Società uscenti per rinuncia

- 1) 676206 A.S.D. COMUN NUOVO

Società ammesse da ripescaggio per completamento organico

- 1) 963386 IPPOGRIFO MILANO EST FCD

7.2 NOTIZIE ATTIVITÀ AGONISTICA

Nessuna comunicazione

8. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 02 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Alessandro Quercioli (Presidente), Avv. Francesco Modugno (Vicepresidente) Avv. Aldo Bissi (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario),

Deferimento della Procura Federale datato 8.6.2026 – Prot. 31932/601pfi25-26/PM/ce, nei confronti di:

- 1- il sig. **LUCA PUNZO**, calciatore tesserato per la ASD Polisportiva Andratese APS (oggi Andratese ASD APS) nella stagione sportiva 2023-2024, svincolato dall'1.7.2024 e che ha disputato l'ultima gara ufficiale (A.S.D. Polisportiva Andratese APS – A.S.D. Real San Fermo Calcio) il 28.04.2024, sottoposto pertanto alla potestà disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. ai sensi dell'art. 4 del regolamento FIFA sullo status ed i trasferimenti internazionali di calciatori;

per rispondere

- 1- della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Faloppiese Olgiate Ronago - SSDRL Eracle sport FC del 19.10.2025 valevole per il girone A del campionato esordienti I anno, fatto irruzione nel locale dello spogliatoio della SSDRL Eracle Sport FC scagliandosi contro il sig. Simone Caracca, allenatore tesserato per la società SSDRL Eracle Sport FC, spintonandolo, provocandone la caduta per terra e cercando di colpirlo mentre era disteso sul pavimento.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito,

premessato che

- all'udienza del 2.7.2026 per la Procura Federale è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Vignoli.

nessuno è comparso per il deferito;

- verificata la regolarità delle notifiche, veniva data la parola al rappresentante della Procura Federale, il quale si riportava al deferimento e agli atti di indagine collegati e concludeva chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per il sig. LUCA PUNZO – mesi 18 (diciotto) di squalifica, da scontarsi con decorrenza dal momento in cui dovesse essere nuovamente tesserato;

All'esito della discussione il Tribunale Federale Territoriale riservava la decisione, che scioglie come da dispositivo e

osserva

I fatti alla base del deferimento sono documentalmente accertati e soddisfano pienamente il grado di certezza richiesto dall'ordinamento federale per assumere una pronuncia disciplinare di condanna nei confronti del tesserato.

Nello specifico, è stato accertato che al termine della gara tra le squadre della Categoria Esordienti 1° anno delle società FALOPPIESE OLGIATE ORNAGO e SSDRL ERACLE SPORT, disputata in Olgiate Comasco (CO), località Pineta il 19 ottobre 2025, il dirigente della ERACLE SPORT sig. Simone CARACCA veniva aggredito, al rientro negli

spogliatoi, dal padre di uno dei giovani calciatori della squadra avversaria, il quale lo colpiva violentemente con calci e pugni al capo, agli arti inferiori e alla schiena, causandone la caduta.

La vittima si recava presso la Guardia Medica locale, che riscontrava una contusione alla regione lombare.

Le indagini hanno consentito di identificare l'autore del gesto nel deferito, Sig. LUCA PUNZO (cfr. dichiarazioni sig. Mirko BELLO' CARONTI del 30.06.2026).

I fatti sono, del resto, incontestati e ammessi dallo stesso deferito, come da sue dichiarazioni rese alla Procura Federale in data 20.02.2026, sicché non vi può essere dubbio in merito alla responsabilità del medesimo per il grave comportamento tenuto al termine dell'incontro in questione.

Il Tribunale condivide, inoltre, l'argomento speso dalla Procura Federale ove ha richiamato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 4 del Regolamento sullo Stato e sul Trasferimento dei Calciatori adottato a livello internazionale dalla FIFA e vigente sin dal 2008, direttamente applicabile nell'ordinamento federale in virtù del disposto dell'art. 3 CGS e del consolidato orientamento della giurisprudenza sportiva.

Sulla base di tale disposizione, i calciatori dilettanti che concludono la propria attività rimangono tesserati per la Federazione a cui appartiene il loro ultimo club per un periodo di 30 mesi. Tale periodo ha inizio dal giorno in cui il giocatore risulta aver disputato l'ultima partita ufficiale per la propria società.

Nel caso in esame, gli accertamenti esperiti hanno riscontrato che il sig. LUCA PUNZO nella stagione 2023-2024 era tesserato quale giocatore per la società POLISPORTIVA ANDRATESE e che dai referti acquisiti questi risulta aver preso parte all'ultimo incontro ufficiale in data 25.02.2024.

Per questi motivi, il deferito deve ritenersi tutt'ora soggetto alla giurisdizione FIGC qualora commetta comportamenti rilevanti per l'Ordinamento federale, come è avvenuto nel caso di specie.

Non può invece convenirsi con la richiesta della Procura Federale di ritenere applicabile la sanzione a far data dal nuovo eventuale tesseramento del deferito. Posto, infatti, che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento FIFA sopra citato, il sig. LUCA PUNZO deve tutt'ora ritenersi tesserato per la Federazione di riferimento (quale presupposto per ritenere appunto applicabili al medesimo le sanzioni previste dal CGS per il comportamento osservato nel corso della gara in questione), deve parimenti ritenersi immediatamente applicabile la sanzione *de quo*, che potrà tutt'al più sospendersi al decorso del termine di 30 mesi previsto dall'art. 4 (segnatamente quindi fino al 25.08.2026, al netto di eventuali modifiche *medio tempore* intervenute nello status del tesserato) e riprendere il decorso, per la parte non ancora scontata, all'atto del nuovo eventuale tesseramento del deferito.

Quanto, infine, alla dosimetria della sanzione, il Tribunale ritiene doveroso considerare che non trattasi solamente di una (già di per sé molto grave) aggressione fisica da parte di un sostenitore in danno di un dirigente avversario, avvenuta entrando in modo non consentito nell'area riservata del recinto di gioco.

La stessa è avvenuta, infatti, al termine di una gara del Campionato Esordienti, di fronte quindi (come risulta dal referto arbitrale) a ragazzi classe 2014 (11 anni di età), da parte di un genitore e in danno di un dirigente avversario, contravvenendo così ai basilari principi etici, sportivi, educativi del fair play e dell'inclusione e venendo meno frontalmente alle regole che governano il mondo dello sport.

Per questi motivi, pur tenendo conto delle scuse proferite dal deferito a seguito delle proprie condotte, il Tribunale Federale ritiene congrua la commisurazione della stessa per una durata pari a mesi 18 (diciotto), in considerazione del contesto in cui il grave comportamento si è verificato.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale,

APPLICA

Al sig. LUCA PUNZO la seguente sanzione:

- squalifica per mesi 18 (diciotto), da scontarsi a far data dalla pubblicazione in C.U. della presente delibera e per il tempo in cui il deferito risulterà tesserato FIGC.

Manda alla Segreteria del Tribunale per le comunicazioni di rito alle parti.

Riunione del 16 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 32745/610pfi 25-26/PM/gb datato 17.06.2026 – a carico di:

1 – CHRISTIAN MATTIA ONESTI, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D., per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 22.11.2025 nel corso del secondo tempo della gara Rosatese – Devils valevole per il girone D del campionato Under 16 Provinciali, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. L.C.J., caduto per terra a causa di un contrasto di giuoco che li ha visti coinvolti, la seguente testuale espressione: "negro di merda";

2 – YOUSSEF EL KAMEL, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società A.S.D. DEVILS, della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 29.3.2026 e 2.4.2026, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

3 – SOCIETÀ POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Christian Mattia Onesti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incumbenti di rito,

PREMESSO CHE

alla riunione del 16.07.2026 sono comparsi

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
 - per il deferito CHRISTIAN MATTIA ONESTI la madre esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenni, sig.ra Ilaria Pasquini; per la società POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D. il Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, sig. Roberto Leoncini.
- Nessuno è comparso per il calciatore YOUSSEF EL KAMEL.

Prima dell'apertura del dibattimento, le parti presenti (l'avv. Francesco Vignoli per la Procura Federale, la sig.ra Ilaria Pasquini e il sig. Roberto Leoncini), dichiaravano di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l'applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate:

- per il sig. CHRISTIAN MATTIA ONESTI sanzione base 10 (dieci) giornate di squalifica, ridotta di 1/3 per il rito alla sanzione finale di 7 (sette) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;
- per POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D.: sanzione base € 1.200,00 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito alla sanzione finale di € 800,00 di ammenda.

Data, quindi, la parola alla Procura Federale con riferimento alla posizione del calciatore YOUSSEF EL KAMEL, il rappresentante si riportava al deferimento e agli atti ad esso collegati e chiedeva per il deferito l'applicazione della seguente sanzione:

- per YOUSSEF EL KAMEL n. 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali;

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale ritualmente costituito

OSSERVA

Preliminarmente, Il Tribunale osserva come l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. tra la Procura Federale ed i soggetti deferiti CHRISTIAN MATTIA ONESTI e POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D., valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l'equità della sanzione concordata in virtù di una delibazione allo stato degli atti, merita di essere dichiarato efficace, così come in dispositivo.

Quanto, invece, alla posizione del calciatore minorenni YOUSSEF EL KAMEL, per il quale non è stato definito un accordo predibattimentale, il Tribunale ritiene che la richiesta della Procura debba essere accolta.

Invero, i documenti acquisiti nel corso delle indagini attestano in modo scevro da dubbi come il tesserato si sia sottratto ripetutamente ai propri doveri così come qualificati dall'art. 22, comma 1, CGS, adducendo plurimi giustificativi che si sono rivelati, in concreto, non idonei a giustificare le assenze ai tentativi di convocazione della Procura Federale e rivelando in questo modo l'intento di eludere i propri obblighi di presentarsi innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.

In punto di dosimetria della pena, la sanzione pari a n. 2 (due) giornate di squalifica appare congrua a fronte del comportamento osservato e alla pluralità di convocazioni che non sono state rispettate.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo tra le parti sull'applicazione a carico di:

CHRISTIAN MATTIA ONESTI – sanzione della squalifica per n. 7 (sette) giornate, da scontarsi in gare ufficiali;

POLISPORTIVA ROSATESE A.S.D. – sanzione dell'ammenda pari ad € 800,00 (ottocento).

Contestualmente,

APPLICA

al sig. YOUSSEF EL KAMEL la sanzione della squalifica per n. 2 (due) giornate effettive, da scontarsi in gare ufficiali.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

Riunione del 16 luglio 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Francesco Modugno (Presidente f.f.), Avv. Ernesto Caracciolo, Avv. Alessio Biraghi (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Deferimento della Procura Federale – Prot. n. 33264/643 p.f.i. 25/26 datato 23.06.2026 – a carico di:

Cristian Francesco Gravina, all'epoca dei fatti calciatore minorenni tesserato per la società U.S. Somaglia, per violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 7.12.2025 al termine della gara Somaglia – Tribiano valevole per il girone A del campionato Under 16 Provinciale, proferito all'indirizzo del calciatore avversario sig. M.M.L., schierato nelle fila della squadra ospite con la maglia numero 11, un'espressione discriminatoria mentre le squadre erano intente a raggiungere i rispettivi spogliatoi;

Società **U.S. Somaglia** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S. per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sig. Cristian Francesco Gravina, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, accertata la regolarità delle notifiche ed esperiti gli incombeni di rito:

PREMESSO CHE

alla riunione del 16.07.2026 sono comparsi:

- per la Procura Federale, l'Avv. Francesco Vignoli;
- per i deferiti Cristian Francesco Gravina e U.S. Somaglia l'Avv. Rosa Colucci, giuste procure esibite e depositate.

Prima dell'apertura del dibattimento, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 127 C.G.S., chiedendo di conseguenza l'applicazione delle seguenti sanzioni, così determinate:

- Per il sig. Cristian Francesco Gravina: sanzione base 10 giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale: 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;
- per U.S. Somaglia: sanzione base € 1.200,00 di ammenda, ridotta di 1/3 per il rito; sanzione finale: € 800,00 di ammenda.

OSSERVA

L'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 127 commi 1 e 2 del C.G.S. tra la Procura Federale ed i soggetti deferiti Cristian Francesco Gravina e U.S. Somaglia, valutata la correttezza della qualificazione dei fatti e l'equità della sanzione concordata, merita di essere dichiarato efficace.

Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,

DICHIARA

l'efficacia dell'accordo tra le parti sull'applicazione a carico di:

Cristian Francesco Gravina: sanzione di 7 (sette) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

U.S. Somaglia: sanzione € 800,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Tribunale per provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti e per la pubblicazione in C.U.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 862 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonino SARCHIELLO, Matteo MARINONI e delle società ASD SPARTA NOVARA e ASD SANT'ANGELO avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonino SARCHIELLO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sparta Novara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso organizzato e realizzato un torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, in assenza della preventiva autorizzazione degli Organi federali;

Matteo MARINONI, all'epoca dei fatti vice presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sant'Angelo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per avere lo stesso omesso, in qualità di vice presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l'autorizzazione federale preventiva all'organizzazione e realizzazione del torneo quadrangolare della categoria Esordienti secondo anno svoltosi in data 8 febbraio 2026 presso il centro sportivo "Gerosa" di Novara, al quale ha partecipato la squadra della società dallo stesso rappresentata; torneo risultato non autorizzato dagli Organi federali;

ASD SPARTA NOVARA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonino Sarchiello, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

ASD SANT'ANGELO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Matteo Marinoni, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Antonino SARCHIELLO,
- Sig. Matteo MARINONI,
- Società ASD SPARTA NOVARA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Sarchiello,
- Società ASD SANT'ANGELO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Matteo Marioni;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonino SARCHIELLO,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MARINONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD SPARTA NOVARA,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SANT'ANGELO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2026

10. RETTIFICHE

Nessuna comunicazione.

11. LEGENDA

LEGENDA SIMBOLI GIUSTIZIA SPORTIVA

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RECUPERO D'UFFICIO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
P POSTICIPO
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA
Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 23.07.2026
